

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 148/CGF (2007/2008)

La Corte di Giustizia Federale, Sezioni Unite, riunita a Roma il 26 marzo 2008, nella composizione con i Sigg.ri:

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO, Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Mario ZOPPELLARI, Avv. Carmine VOLPE; Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI/Dott. Raimondo CATANIA – Segretario: Avv. Ludovico CAPECE.

ha adottato, in merito ai ricorsi trattati, le decisioni di cui si riportano i dispositivi:

1. RECLAMO DEL SIG. DURO PANFILO DEL 18.1.2008 AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PRESSO IL COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA RELATIVA ALLA INIBIZIONE FINO AL 18.11.2012 (Del. Comm. Disc. Terr. C.R. E.R. Com. Uff. n. 28 del 16.1.2008).

La Corte di Giustizia Federale dichiara la inammissibilità del ricorso.

2. RICORSO DEL CALCIATORE ANDREA COLABRARO DEL 24.1.2008 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO RELATIVA ALLA SQUALIFICA FINO AL 20.11.2008 (Del. G.S. presso D.P. di Catanzaro Com. Uff. n. 38 del 27.11.2007)

La Corte di Giustizia Federale dichiara la inammissibilità del ricorso e ordina l'incameramento della relativa tassa.

3. RICORSO DELL' A.S.D. CARINI DEL 4.2.2008 AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PRESSO IL COMITATO REGIONALE SICILIA ADOTTATE IN MERITO ALLA GARA A.S.D. CARINI-AKRAGAS DEL 16.12.2007 (Del. Comm. Disc. Terr. C.R. Sicilia Com. Uff. n. 34 del 16.1.2008).

La Corte di Giustizia Federale dichiara la inammissibilità del ricorso e ordina l'incameramento della relativa tassa.

4. RICORSO DEL SIG. LEUCHI UBALDO DELL'11.2.2008 AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PRESSO IL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA RELATIVA ALLA INIBIZIONE FINO AL 22.11.2010 (Del. Comm. Disc. Terr. C.R. Lombardia Com. Uff. n. 22 del 31.1.2008).

La Corte di Giustizia Federale dichiara la inammissibilità del ricorso e ordina l'incameramento della relativa tassa.

5. RICORSO DELLA SOCIETA' U.S. VIRTUS ISPICA DELL'11.2.2008 AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PRESSO IL COMITATO REGIONALE SICILIA RELATIVAMENTE ALLA GARA VIRTUS ISPICA-POZZALLO (Del. Comm. Disc. Terr. C.R. Sicilia Com. Uff. n. 37 del 30.1.2008).

La Corte di Giustizia Federale dichiara la inammissibilità del ricorso e ordina l'incameramento della relativa tassa.

6. RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. SPORTING TERRANOVA DEL 9.2.2008 AVVERSO LE DECISIONI DEL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA L.N.D. RELATIVAMENTE ALLA CONTROVERSIA CON L'ALLENATORE CARLO MARINI (Del. C.A. della L.N.D. Com. Uff. n. 3 del 1.12.2007).

La Corte di Giustizia Federale dichiara inammissibile il ricorso per inappellabilità del lodo emesso dal Collegio Arbitrale.

7. RICORSO DELL'A.S.D. FUTSAL RMA PIANURA AI SENSI DELL'ART. 37, COMMA 1, LETT. a), C.G.S., AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE CHE HA DICHIARATO INAMMISSIBILE IL RICORSO AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DI UN CALCIATORE DELLA A.S.D. CITTÀ DI GRAGNANO CALCIO A CINQUE. (Delibera Giudice Sportivo Comm. Uff. n. 261 del 12.12.2007).

La Corte di Giustizia Federale accoglie il ricorso e, ai sensi dell'art. 37, comma 4, C.G.S., rimette gli atti al Giudice Sportivo.

Ordina la restituzione della tassa versata per il ricorso.

8. RICORSO AI SENSI DELL' ART. 37, COMMA 1, lett b), STATUTO F.I.G.C. DELL'ASSOCIATO BRUNO DI COLA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 29.2.2008 INFLITTA DALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera C.D.N. C.U. n. 31/CDN del 14 febbraio 2008).

La Corte di Giustizia Federale accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la sanzione della inibizione irrogata dal giudice di primo grado.

Ordina la restituzione della tassa versata per il ricorso.

9. RICORSO AI SENSI DELL' ART. 37, COMMA 1, lett a), C.G.S. DELLA SOCIETA' CAGLIARI CALCIO 1920 AVVERSO LA SANZIONE DI TRE PUNTI DI PENALIZZAZIONE ED AMMENDA DI EURO 20.000 E DEL DOTT. MASSIMO CELLINO AVVERSO L'INIBIZIONE DI ANNI UNO ED AMMENDA DI EURO 10.000 INFLITTE DALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE A SEGUITO DEL

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera C.D.N. C.U. n. 34/CDN del 29 febbraio 2008).

La Corte di Giustizia Federale accoglie il ricorso e per l'effetto annulla le sanzioni inflitte.
Ordina la restituzione della tassa.

IL PRESIDENTE
(Dott. Giancarlo Coraggio)

Publicato in Roma il 26 marzo 2008

IL SEGRETARIO
(Sig. Antonio Di Sebastiano)

IL PRESIDENTE FEDERALE
(Dott. Giancarlo Abete)